



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali

Allegato alla Determinazione n. 598 prot. 18444 del 24/9/2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020

MISURA 21 – COVID-19

art. 39ter del Reg. (UE) n.1305/2013

**Tipo di intervento 21.1.1 -Sostegno temporaneo per
l'agriturismo, le fattorie didattiche e le fattorie sociali**

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

BANDO ANNUALITÀ 2020



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



INDICE

1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento	2
2. Principali riferimenti normativi	2
3. Dotazione finanziaria	5
4. Beneficiari.....	5
5. Livello ed entità del sostegno	6
6. Massimali di finanziamento	6
7. Interventi ammissibili	6
8. Requisiti di ammissibilità	7
a) Ambiti di applicazione	7
b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari	7
9. Spese ammissibili	7
10. Soggetti responsabili dell'attuazione.....	7
11. Criteri di selezione	8
12. Procedure operative.....	8
a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	8
b) Presentazione della domanda di sostegno	9
c) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto	10
d) Modalità di presentazione della domanda di pagamento	10
e) Controlli amministrativi sulle domande di pagamento	10
f) Controlli in loco.....	11
g) Liquidazione del contributo	11
h) Correzione errori palesi	11
13. Impegni del beneficiario.....	12
14. Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni	12
15. Revoche, riduzioni ed esclusioni.....	12
16. Controlli ex-post.....	13
17. Disposizioni per l'esame dei reclami.....	13
18. Monitoraggio e valutazione	13
19. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....	13
20. Disposizioni finali	14

1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento

La Misura 21 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi del COVID-19), introdotta dall'art 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/872 del 24/06/2020, intende garantire un sostegno finanziario alle aziende agricole particolarmente colpite dalle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, consentendo alle stesse la continuazione della loro attività.

La Misura risponde al fabbisogno 4.2.8, in particolare all'esigenza di valorizzare, anche in chiave multifunzionale, il ruolo delle aziende agricole nelle aree rurali, attraverso la diversificazione delle attività e lo sviluppo di attività extra-agricole (turistiche, ambientali, didattiche e sociali).

La Misura 21 è attivata attraverso la sottomisura 21.1 e la Tipologia di Intervento 21.1.1 *Sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e le fattorie sociali*. Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19; tutt'ora si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa della fortissima riduzione dei flussi turistici, sia interni sia internazionali.

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica isolana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche e sociali ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale, e pertanto un analogo sostegno verrà concesso anche a tali realtà.

La misura contribuisce direttamente alla Focus Area 2A

2. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e smi, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare l'articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 e smi del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 e smi del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)

- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e smi della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - Regolamento (UE) n. 808/2014 e smi della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - Regolamento (UE) n. 809/2014 e smi della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015;
 - Decisione CE di esecuzione C(2020) 354 final del 20 gennaio 2020 che modifica il programma di sviluppo rurale della Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5893 del 19 agosto 2015CCI 2014IT06RDRP016
 - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
 - Regime Quadro SA. 57021 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Modificato dal DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L. 77 del 17 luglio 2020, notificata alla CE e approvata con decisione C(2020) 6341 final del 11.09.2020 e pubblicato della DG COMP con il numero SA.58547/2020 .
 - Consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza sulle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale

della regione Sardegna 2014-2020 avviata il 31/08/2020 con Nota n .3186/GAB e chiusa in data 17/09/2020 con Nota. N.3321/GAB.

- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione) e smi.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e smi.;
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e smi (legge n 300/2000);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e smi;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".
- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia).
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità).
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio).
- Legge 17 luglio 2020 n. 77 - che converte, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”;
- Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11: Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pesca turismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della Legge Regionale n. 18/98 e smi;
- Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti fra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa”.
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
- Determinazione n. 10181-330 del 07/07/2016 dell’Autorità di Gestione concernente “PSR 2014/2020 – Delega ad ARGEA delle attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno e pagamento”;
- Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e smi.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/2 del 30.08.2016 concernente “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998. Direttive di attuazione. Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11. Approvazione definitiva”;
- Decreto n. 3333/DecA/38 del 21.09.2020 dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale concernente “Disposizioni per l’attuazione del bando della sottomisura 21.1 del PSR 2014- 2020”.

3. Presentazione sub condizione delle domande di sostegno

La concessione e l’erogazione del sostegno è subordinato all’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, proposte al Comitato di sorveglianza del 31/08/2020 con Nota n. 3186/GAB e chiuso in data 17/09/2020 con Nota. n.3321/GAB.

La Regione Sardegna si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al bando, in relazione a quanto approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR Sardegna 2014-2020 e dalla Commissione Europea. In tal caso l’onere di apportare eventuali variazioni alla domanda è in capo al richiedente. Le domande non conformi o non regolari non potranno essere prese in considerazione.

I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sardegna, dell’Organismo Pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione del sostegno a causa della mancata approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica al PSR Sardegna 2014-2020.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata al presente Bando è pari a € 4.000.000 (quattro milioni/euro).

La dotazione finanziaria garantisce il finanziamento di tutte le aziende agricole iscritte nell’Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all’entità delle risorse disponibili.

5. Beneficiari

I beneficiari sono gli agricoltori che conducono le aziende agricole singole o associate di cui all’art. 2135 del Codice Civile, che esercitano l’attività agrituristica, attività di agricoltura sociale, attività di fattoria didattica e che risultano iscritte nell’albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole (L.R. n.11 del 11 maggio 2015).

6. Livello ed entità del sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regime Quadro SA. 57021 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020)3482 final del 21 maggio 2020.

Ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all'attenuazione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato, pari a € 800.000,00 (ottocentomila/euro) per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).

7. Massimali di finanziamento

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola è erogato sulla base di una quota fissa pari a € 3.000,00 (tremila/euro), più una quota variabile in funzione del numero di servizi offerti oltre al primo.

In ogni caso l'importo massimo concedibile per azienda non potrà superare € 7.000,00 (settemila/euro).

L'intensità di aiuto è pari al 100% del contributo concesso.

L'importo erogabile a ciascuna azienda sarà quantificato secondo quanto definito nella tabella che segue:

codice Sotto-intervento	SERVIZI EROGATI DALL' AZIENDA MULTIFUNZIONALE (Sotto-interventi)	Importo singolo base	Importo per servizio oltre il primo	totale
1A	Agriturismo con solo-alloggio	3.000,00		3.000,00
1B	Agriturismo con sola ristorazione	3.000,00		3.000,00
1C	Solo fattoria didattica	3.000,00		3.000,00
1D	Solo fattoria sociale	3.000,00		3.000,00
1E	Agriturismo con alloggio e ristorazione	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1F	Agriturismo con alloggio e fattoria didattica	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1G	Agriturismo con alloggio e fattoria sociale	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1H	Agriturismo con-ristorazione e fattoria didattica	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1L	Agriturismo con-ristorazione e fattoria sociale	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1M	Fattoria didattica e fattoria sociale	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1N	Agriturismo con alloggio, con ristorazione e fattoria didattica	3.000,00	4.000,00	7.000,00
1P	Agriturismo con alloggio, con ristorazione e fattoria sociale	3.000,00	4.000,00	7.000,00
1Q	Agriturismo con alloggio con fattoria didattica e fattoria sociale	3.000,00	4.000,00	7.000,00
1R	Agriturismo con-ristorazione, con fattoria didattica e fattoria sociale	3.000,00	4.000,00	7.000,00
1S	Agriturismo con alloggio, con ristorazione e fattoria didattica e sociale	3.000,00	4.000,00	7.000,00

8. Interventi ammissibili

Trattandosi di un aiuto forfettario, il contributo pubblico non è subordinato alla realizzazione di investimenti da parte dei beneficiari.

9. Requisiti di ammissibilità

a) Ambiti di applicazione

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Sardegna.

b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

Possono presentare domanda di ammissione al sostegno le imprese agricole singole o associate a condizione che:

- siano iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (sezione aziende agricole) e titolari di Partita IVA attiva;
- siano iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (l'iscrizione è contestuale alla costituzione del fascicolo aziendale sul SIAN);
- risultino iscritte, in data antecedente al 31 gennaio 2020, nell'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole, nelle apposite sezioni.

L'iscrizione nell'Albo regionale della multifunzionalità deve sussistere alla data di pubblicazione del bando e non devono essere intervenuti provvedimenti di cancellazione o sospensione dall'Albo ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 11/2015.

La concessione del sostegno è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal Regime Quadro SA. 57021 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e modificato dal DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L. 77 del 17 luglio 2020, notificata alla CE e approvata con decisione C(2020) 6341 final del 11.09.2020 e pubblicato della DG COMP con il numero SA.58547/2020".

Sono autorizzate al sostegno tutte le aziende anche quelle in difficoltà finanziaria al 31.12.2019 a condizione che non siano sottoposte ad una procedura d'insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati, o non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

E' ammesso l'eventuale cumulo con altri strumenti di aiuto nell'ambito del Quadro degli aiuti "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01" e della Legge Regionale n. 22 del 2020" nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Assenza di doppio finanziamento;
- Massimale di finanziamento pari a € 800.000,00 (ottocentomila/euro) per impresa;

In deroga al divieto di concessione di aiuti di stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, i suddetti soggetti possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del "Regime Quadro" di cui sopra al netto dell'importo dovuto e non rimborsato comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (art. 53 DL "Rilancio" n. 34/2020 – convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020)

10. Spese ammissibili

Non sono previste spese ammissibili e il pagamento del sostegno non è condizionato alla realizzazione di investimenti.

11. Soggetti responsabili dell'attuazione

L'Agenzia regionale ARGEA Sardegna riceve, istruisce, seleziona e controlla le domande di sostegno e pagamento a valere sulla Sottomisura 21.1.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità dell'azienda multifunzionale, ARGEA Sardegna si avvale dell'Agenzia Regionale LAORE Sardegna, che gestisce l'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole, sulla base di quanto disposto dall'art. 3 delle "Direttive di attuazione della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11", approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 47/2 del 30 agosto 2016.

LAORE, provvederà a fornire ad ARGEA l'elenco delle aziende agricole multifunzionali iscritte nelle apposite sezioni dell'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole in data antecedente al 31.01.2020 per le quali non sono intervenuti procedimenti di cancellazione o sospensione dall'Albo ai sensi dell'art 30 della Legge Regionale n. 11 del 11/05/2015.

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

12. Criteri di selezione

La tipologia di operazione 21.1.1, beneficia della eccezione di cui all'art. 49 paragrafo 2 del Reg (UE) n. 1305/2013, pertanto alla stessa non si applicano criteri di selezione delle operazioni. Ciascuna domanda ammissibile riceverà il contributo pubblico sulla base del numero dei servizi multifunzionali offerti dalle aziende agricole. La determinazione dei servizi di agriturismo (alloggio e/o ristorazione), di fattoria didattica e sociale deve risultare dalle iscrizioni all'Albo regionale delle aziende agricole multifunzionali gestito dall'Agenzia regionale LAORE Sardegna.

Saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni di ammissibilità.

13. Procedure operative

a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori, è pertanto fondamentale il corretto aggiornamento del fascicolo.

Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, anche le seguenti informazioni:

- la data di inizio ed eventuale, fine del mandato;
- la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- il tipo del documento di riconoscimento;
- la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi dell'Anagrafe erogati tramite il SIAN limitatamente



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



alle funzioni connesse al mandato ricevuto.

Per l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA del 30 aprile 2015, n. 25.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, l'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza. L'azienda agricola che trasferisce la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale che trasferisce la propria residenza, comunica la variazione all'Organismo pagatore ai fini dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

b) Presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire a decorrere **dal giorno 28 settembre 2020 ed entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 29 ottobre 2020**. Per il rilascio della domanda di sostegno farà fede l'orario registrato dal sistema SIAN. Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno considerate irricevibili ed escluse dall'accesso al sostegno di cui al presente Bando.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 872/2020, l'Agenzia ARGEA Sardegna dovrà adottare il provvedimento di ammissione al sostegno inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020. Conseguentemente non sarà concessa alcuna proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno.

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP (On-Time Password) e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna di riferimento deve essere individuato sulla base del comune in cui ha sede l'azienda (vedasi **Allegato A** al presente bando).

La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP: il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

La domanda deve essere sottoscritta:

1. dal richiedente, nel caso di persone fisiche;
2. dal legale rappresentate, nel caso di persone giuridiche. Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative occorre allegare, la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Le istruzioni per l'iscrizione e la registrazione degli utenti per l'accesso ai servizi nell'area riservata del portale SIAN sono pubblicati sul sito: <http://www.sian.it/portale-opagea/istruzteconline.jsp>. Il nome utente e



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



la password saranno forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN, si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN e nello Speciale PSR sezione "Documenti", nella versione RTI-AGE-CONEV-MUT-AST-BAS-SFT-2100-15.1, Edizione 01 – Dicembre 2019.

c) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

La domanda è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e presentata entro i termini previsti.

Nel caso di domanda presentata da Società o Cooperativa occorre allegare alla domanda, la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Reg. (UE) 809/2014, ARGEA provvede ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea e nazionale o dal programma di sviluppo rurale, e altre norme e requisiti obbligatori.

In particolare i controlli amministrativi, eseguiti sul 100% delle domande di sostegno ricevibili, comprendono la verifica dei criteri di ammissibilità, degli eventuali impegni e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno, utilizzando le check list predisposte nel SIAN.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, fatti salvi gli errori palesi come più avanti indicati, l'Ufficio procede al rigetto dell'istanza ed agli adempimenti previsti dalla norma nei casi di accertata violazione della stessa.

Nella fase istruttoria non è previsto il sopralluogo in azienda, l'agenzia Argea può comunque procedere a verifica in situ qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal richiedente.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio.

La fase istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che deve essere recepito con determinazione dirigenziale.

Il provvedimento di concessione o diniego è pubblicato nel sito istituzionale di ARGEA Sardegna nella sezione dell'Albo Pretorio e nel sito dello Speciale PSR Sardegna. Tale pubblicazione sostituisce ad ogni effetto di legge la comunicazione individuale ad ogni beneficiario del sostegno.

d) Modalità di presentazione della domanda di pagamento

Domanda di pagamento

Per richiedere l'erogazione del sostegno, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di saldo mediante la procedura on-line.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verrà accreditato il contributo.

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione nell'Albo Pretorio di Argea.

e) Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Ai sensi dell'art. 48 comma 3 del Reg. (UE) 809/2014, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento includono la verifica:

- a) Del mantenimento dei requisiti di ammissibilità
- b) L'assenza di ordini di recupero pendenti per aiuti illegittimi ed incompatibili.

Per finanziamenti per i quali l'importo del contributo concesso sia superiore a € 5.000,00, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e smi, prima di poter effettuare il pagamento è necessario acquisire l'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura. L'ufficio istruttore provvede a richiedere l'informazione antimafia alla Prefettura di competenza, secondo le disposizioni vigenti.

f) Controlli in loco

In base a quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 809/2014, per ogni anno civile è necessario effettuare controlli su un campione pari ad almeno il 5% della spesa finanziata dal FEASR e pagata dall'Organismo Pagatore in quell'anno civile. In via eccezionale per l'anno 2020 in base a quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 532/2020, i controlli sono ammessi nella percentuale del 3%.

La selezione del campione sarà effettuata sul sistema SIAN con procedura automatizzata.

Ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli in loco prevedono che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e che siano rispettati tutti i criteri di ammissibilità, relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare. Ai sensi del Regolamento (UE) di esecuzione n. 532/2020 alle procedure del controllo in loco si applicano le modalità alternative previste a seguito dell'emergenza COVID-19.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure e sanzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità sono registrate su apposite check list, che sono riportate sul SIAN.

g) Liquidazione del contributo

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell'elenco delle domande istruite positivamente e liquidabili per l'autorizzazione al pagamento da parte di AGEA. Ai sensi dell'art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013 e smi il sostegno deve essere erogato entro il 30.06.2021.

h) Correzione errori palesi

L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di sostegno, le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

A tal fine si chiarisce che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;
- le rettifiche alle domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di

rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Di seguito si riportano alcuni esempi di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi:

- a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:
 - caselle non compilate oppure informazioni mancanti;
 - codice statistico o bancario erraneo.
- b) Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - errori di calcolo;
 - contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di sostegno;
 - contraddizioni tra le informazioni trasmesse a supporto della domanda di sostegno e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda).

14. Impegni del beneficiario

Non sono previsti impegni da parte del beneficiario

15. Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri delle domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

16. Revoche, riduzioni ed esclusioni

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, la domanda di ammissione al sostegno è rigettata integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Qualora, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, si accerti la mancanza delle condizioni di ammissibilità, si procede all'annullamento del provvedimento medesimo.

Il provvedimento di concessione può essere revocato in caso di cancellazione o sospensione dall'Albo Regionale della Multifunzionalità delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 11 maggio 2015 n. 11, successivamente alla pubblicazione del Bando ed entro la scadenza di presentazione della domanda di pagamento, salvo riconoscimento di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai

sensi del Regolamento (UE) n. 1306 del 2013.

17. Controlli ex-post

La Misura 21 non prevede controlli ex-post

18. Disposizioni per l'esame dei reclami

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo, il beneficiario può presentare ad ARGEA Sardegna una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie corredata di eventuali memorie scritte e documenti entro il termine perentorio indicato nella comunicazione, che non può essere inferiore a 10 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

In caso di provvedimenti adottati dal Dirigente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale responsabile della Sottomisura 21.1, il ricorso gerarchico va proposto al Direttore generale/Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, sempre nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/pubblicazione del provvedimento.

Non sono soggetti a ricorso gerarchico i provvedimenti adottati dal Direttore generale di ARGEA Sardegna e dal Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura.

19. Monitoraggio e valutazione

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori.

I dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione, sono trattati unicamente per tali finalità e a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (direttiva 95/46/CE e regolamento (CE) n. 45/2001). L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

20. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Data la natura del finanziamento, il beneficiario è esentato dall'obbligo di informazione e pubblicità previsto

dal Reg. 808/2014 e smi.

21. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e/o integrazioni al Bando saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Sardegna e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la più puntuale trasmissione dell'informazione per i beneficiari.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze, verranno trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati.